

Incendio Aziende

Contratto di Assicurazione.

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota informativa
- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Indice

Nota Informativa	pag. 1 di 4
A. Informazioni sull'impresa di assicurazione	pag. 1 di 4
B. Informazioni sul contratto	pag. 1 di 4
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	pag. 3 di 4
Glossario	pag. 1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 14
Condizioni generali	pag. 1 di 14
• Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 1 di 14
• Norme che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Diretti"	pag. 1 di 14
• Norme che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Indiretti"	pag. 3 di 14
• Norme comuni che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Diretti" e "Incendio Danni Indiretti"	pag. 4 di 14
Condizioni particolari	pag. 6 di 14
• Condizioni particolari valide per l'assicurazione "Incendio Danni Diretti"	pag. 6 di 14
• Condizioni particolari valide per l'assicurazione "Incendio Danni Indiretti"	pag. 7 di 14
• Condizioni particolari comuni valide per l'assicurazione "Incendio Danni Diretti" e "Incendio Danni Indiretti"	pag. 8 di 14
Garanzie aggiuntive	pag. 9 di 14
• Sezione I	pag. 9 di 14
• Sezione II	pag. 11 di 14
• Sezione III	pag. 13 di 14
Allegato - Cosa fare subito dopo un sinistro	

Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni generali

Il presente contratto viene stipulato con

ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede: via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia
Telefono n. 02.59660070 - Telefax n. 02.26622768
Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
Sito internet: www.zurich.it
Indirizzo e-mail: informazioni@zurich.it

Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limitata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).

Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l'Assicurazione diretta diversa dall'Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

Zurich Insurance plc è iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 263,1%.

Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.

Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.zurich.it. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: informazioni@zurich.it.

B. Informazioni sul contratto

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

AVVERTENZA:

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata A/R almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:

- Incendio Danni Diretti;
- Incendio Danni Indiretti;

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ai relativi capitoli contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA:

Le coperture assicurative prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni che oltre ad essere disciplinate negli articoli 12 e 19 "Esclusioni", possono trovarsi all'interno delle singole clausole opportunamente evidenziate con caratteri in stile grassetto.

AVVERTENZA:

Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo come disciplinato negli articoli:

- 2 (Pagamento del premio e decorrenza della garanzia);
- 53 (Lee-Way Clause);
- Sezione I – Garanzie Aggiuntive – Punto V (Assicurazione delle merci fluttuanti a denunce mensili posticipate);
- Sezione III – Garanzie Aggiuntive – Punto XVII (Assicurazione con dichiarazione di valore).

AVVERTENZA:

Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento e massimali indicati in polizza e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti indicati in polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di franchigia in caso di danno indennizzabile inferiore al limite di indennizzo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.500,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di franchigia in caso di danno indennizzabile superiore al limite di indennizzo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	150.000,00 euro
Franchigia:	1.500,00 euro
Indennizzo:	100.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile inferiore al limite di indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	2.500,00 euro
Indennizzo:	7.500,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	10.000,00 euro
Scoperto: 20%	2.000,00 euro
Minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	8.000,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di danno indennizzabile superiore al limite di indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	25.000,00 euro
Indennizzo:	95.000,00 euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di indennizzo:	100.000,00 euro
Danno indennizzabile:	120.000,00 euro
Scoperto: 20%	24.000,00 euro
Minimo:	15.000,00 euro
Indennizzo:	96.000,00 euro

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'articolo 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Esempio: in un'azienda di verniciatura che utilizza vernici ad acqua vengono sostituiti gli impianti con altri nuovi che utilizzano vernici infiammabili, aggravando così il rischio di incendio.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda agli articoli 4 (Aggravamento del rischio) e 5 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni di Assicurazione.

6. Premi

Il contratto prevede il pagamento anticipato del premio; è possibile, per il Contraente, chiedere il frazionamento in più rate, concordando le modalità di volta in volta.

Modalità di pagamento del premio

Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate);
- carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.

AVVERTENZA:

Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compagnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all'Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente.

In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura indicata in Polizza.

7. Rivalse

Si rinvia all'articolo 1916 del Codice civile che attribuisce alla Compagnia che ha pagato l'Indennizzo il diritto di sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio delle sue ragioni nei confronti dei terzi responsabili del danno, fino a concorrenza dell'ammontare dell'Indennizzo stesso.

Salvo il caso di dolo, il succitato diritto di surroga, non si esercita nei confronti delle persone del cui agire l'Assicurato è per legge responsabile, nonché nei confronti di società controllate consociate e collegate e dei clienti dell'Assicurato, purché lo stesso, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Si veda lo specifico articolo 57 (Rinuncia alla rivalsa) delle Condizioni di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA:

L'articolo 1899 del Codice civile prevede che l'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

AVVERTENZA:

In caso di sinistro, la Compagnia può recedere dal Contratto per un periodo compreso tra la data del sinistro e il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, con preavviso di 30 giorni.

Si rimanda all'articolo 6 (Recesso in caso di Sinistro) delle Condizioni di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per la garanzia aggiuntiva II - Ricorso terzi, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Le aliquote di imposta sono pari al 22,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA:

Con riferimento all'art. 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro" si precisa che il **Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del sinistro alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità.**

La Denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.

La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa dell'evento e delle sue conseguenze.

Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidative, si rimanda a:

- articoli 14 e 24 (Obblighi in caso di sinistro);
 - articolo 27 (Procedura per la valutazione del danno);
 - articolo 28 (Mandato dei periti);
- delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

- Alla Compagnia

Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o dei sinistri.

I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell'Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal Reclamante.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

- ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax numero: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
Sito internet:
<http://www.zurich.it/services/segnalazioni-e-reclami.htm>
- o tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it dove, nell'apposita sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Compagnia.

- All'IVASS

Vanno indirizzati i Reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;

- nei casi in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.

I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I Reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma
Fax numero: 06/421.33.745/353

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in

giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;

- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
- la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

AVVERTENZA

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 27 Procedura per la valutazione del danno lettera b) e con riferimento a quanto previsto nell'articolo 28 Mandato dei Periti, è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

15. Accesso all'Area Clienti Riservata

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assicurative in essere.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti Zurich sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo: areaclienti@it.zurich.com.

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

*Il Rappresentante legale
 Dott. Camillo Candia*



Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015

Glossario

Apparecchiature elettroniche - Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; personal computers.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione

Danno indennizzabile - L'importo dovuto dalla Compagnia in caso di sinistro, sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Compagnia.

Esplosivi - Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica, esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940, ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato - L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi e opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nella definizione "Macchinari".

Franchigia - L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico

Incendio - Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Industria - Stabilimento industriale costituito da uno o più fabbricati nel quale i processi di lavorazione sono quelli che

la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare.

Si intendono altresì compresi i depositi e tutte le dipendenze necessarie per la conduzione dell'industria, incluse le abitazioni e le attività di carattere assistenziale e/o commerciale.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Macchinari - Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; serbatoi metallici e tubazioni; attrezzature e arredamento industriale, nonché mobilio, cancelleria, stampati, macchine per uffici e arredamento dei depositi e delle dipendenze.

Magazzino – deposito - Uno o più fabbricati, adibiti allo stoccaggio e all'immagazzinamento di merci, compresi impianti e servizi aziendali.

Massimale - Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

Merci - Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi.

Periodo di assicurazione – Quando l'assicurazione è stipulata per una durata pari o inferiore ad un anno, il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.

Quando l'assicurazione è stipulata per una durata superiore all'anno, il periodo di assicurazione corrisponde al periodo che inizia dalla data di decorrenza della polizza, o da ogni scadenza annuale della rata di premio, e termina alla prima scadenza annuale successiva.

Periodo di indennizzo - (specifico per l'Assicurazione Incendio Danni Indiretti)

Il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata indicata sulla scheda di polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Profitto lordo - (specifico per l'Assicurazione Incendio Danni Indiretti)

La differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionale al valore delle rimanenze finali e l'ammontare delle rima-

nenze iniziali addizionato agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati, indicati in polizza.

Il valore delle rimanenze iniziali e di quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

Rapporto di profitto lordo - (specifico per l'Assicurazione Incendio Danni Indiretti)

Il rapporto tra il profitto lordo e il volume di affari ricavati durante l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 23 di polizza.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto - La percentuale del Danno indennizzabile che viene dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l'Assicurato tiene a suo carico

Scoppio - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Territorio italiano - Il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tetto - Copertura – Solai -

- Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Volume di affari - (specifico per l'Assicurazione Incendio Danni Indiretti)

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute consegnate e per servizi resi durante l'attività dichiarata nel luogo indicato sulla scheda di polizza, nel quale l'attività stessa si svolge.

Volume di affari annuo - (specifico per l'Assicurazione Incendio Danni Indiretti)

Il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 23 di polizza.

Volume di affari di riferimento - (specifico per l'Assicurazione Incendio Danni Indiretti)

Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'art. 23 di polizza e opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza e che sia autorizzato dalla Compagnia alla esazione dei premi oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia concesso il frazionamento in più rate.

Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 7

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9

Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 10

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Diretti"

Articolo 11

Oggetto dell'assicurazione

"Incendio Danni Diretti"

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Compagnia indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che ab-

- biano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- f) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
 - g) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 30, con esclusione di quelli che necessitino di decontaminazione, disinquinamento o risanamento.

Articolo 12

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da allagamenti, da inondazioni, da alluvioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) a merci e macchinari posti all'aperto a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Articolo 13

Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), d), e), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Compagnia indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Articolo 14

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Compagnia prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia, mediante lettera raccomandata o telefax, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia territorialmente competente, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.
Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia mediante lettera raccomandata o telefax;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita "Merci", deve mettere altre-

sì a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Articolo 15

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita indicata sulla scheda di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1) *Fabbricati:*

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante;

2) *Macchinari:*

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante;

3) *Merci:*

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite sia in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

a) *per i Fabbricati:*

applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

b) *per Macchinari e Merci*

(punti 2 e 3):

deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo art. 16.

Articolo 16

Assicurazione parziale

Se, dalle stime fatte con le norme del precedente art. 15, ri-

sulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile

Norme che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Indiretti"

Articolo 17

Oggetto dell'assicurazione "Incendio Danni Indiretti"

In relazione all'attività dichiarata sulla scheda di polizza, la Compagnia, limitatamente agli eventi previsti dalle norme che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Diretti", si obbliga, alle condizioni tutte che seguono, a indennizzare l'Assicurato delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito le suddette cose nel luogo specificato nel quale l'attività stessa si svolge, **sempreché tale sinistro sia indennizzabile ai termini delle predette norme e salve le esclusioni di cui all'art. 19.**

Articolo 18

Indennizzo pagabile

L'assicurazione è prestata per la perdita di profitto lordo dovuta alla riduzione del volume di affari e all'aumento dei costi di esercizio e la Compagnia sarà tenuta a pagare:

a) *relativamente alla riduzione del volume di affari:*

l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;

b) *relativamente all'aumento dei costi di esercizio:*

le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate, nel limite però dell'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito dall'art. 20, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Articolo 19

Esclusioni

La Compagnia non risponde delle perdite:

1) *conseguenti a un sinistro, ancorché indennizzabile a termini di polizza:*

a) **causato da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione;**

b) **causato da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo**

dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- c) causato con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causato da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da allagamenti, da inondazioni, da alluvioni;
- e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- f) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;

2) *conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:*

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Articolo 20

Costi fissi di esercizio non assicurati

Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo, ai sensi della definizione data), nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio, ogni spesa supplementare sarà ridotta del rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Articolo 21

Assicurazione parziale

Se la somma assicurata è inferiore all'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi) l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione, ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile.

Articolo 22

Attività svolta in altri luoghi dopo il sinistro

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata sulla scheda di polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Articolo 23

Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti dalle definizioni "Rapporto di Profitto Lordo", "Volume di affari annuo" e "Volume di affari di riferimento", sono quelli da apportare per tenere conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno o esterno che influenzi l'attività stessa sia

prima sia dopo il sinistro, o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti nella determinazione del "Rapporto di Profitto Lordo", del "Volume di affari annuo" e del "Volume di affari di riferimento" rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto.

Articolo 24

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il sinistro possa causare all'attività dichiarata;
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia, mediante lettera raccomandata o telefax, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire a sue spese all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Compagnia, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Compagnia potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti;
- d) tenere a disposizione, sia della Compagnia sia dei Periti, i suoi registri e libri, i conti e le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Compagnia stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Norme comuni all'assicurazione "Incendio Danni Diretti" e "Incendio Danni Indiretti"

Articolo 25

Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 26

Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Articolo 27

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 28

Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 14 e 24;
- c) *relativamente all'assicurazione "Incendio Danni Diretti"*: verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 15;
relativamente all'assicurazione "Incendio Danni Indiretti": determinare i dati previsti all'art. 21 ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo.
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 27 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con alle-

gate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 29

Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Qualora sul rischio assicurato esistano più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Articolo 30

Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 31

Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra alcuno dei casi previsti dagli artt. 12 lettera c) e 19 punto 1 lettera c).

Articolo 32

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Condizioni particolari (sempre operanti, salvo diversa pattuizione)

Condizioni particolari valide per l'assicurazione "Incendio Danni Diretti"

Articolo 33

Deroga alla proporzionale

(operante solo per le partite non soggette alle garanzie aggiuntive V e XVII)

La regola proporzionale, di cui all'art. 1907 del Codice Civile, è applicabile solo se vi è insufficienza di assicurazione superiore al 10% e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza.

Inoltre, con riferimento alla condizione particolare "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", la presente deroga sarà applicata esclusivamente per il calcolo dell'indennizzo ai sensi dell'art. 15 punti 1) e 2) (valore al momento del sinistro).

Articolo 34

Attribuzione delle cose assicurate

Qualora una cosa assicurata, inerente l'attività dichiarata sulla scheda di polizza, non trovasse precisa assegnazione in una delle partite assicurate, o tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa assicurata verrà attribuita alla partita "Macchinari".

Articolo 35

Operazioni di carico e scarico

Agli effetti delle sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio, le merci e i macchinari assicurati si intendono garantiti, anche se posti all'aperto e/o su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati indicati sulla scheda di polizza, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

Articolo 36

Indumenti del personale nell'ambito dello stabilimento

Nella garanzia prestata con la partita "Macchinari" si intendono compresi gli indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito dello stabilimento.

Articolo 37

Macchinari in leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi macchinari e attrezzature in contratto di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Articolo 38

Parificazione a danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle norme che regolano l'assicurazione "Incendio Danni Diretti", sono parificati a danni causati da incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Articolo 39

Indennizzo separato per ciascuna partita

Il pagamento dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 31 verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza, separatamente considerata.

A tale scopo il/i Perito/i provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

Articolo 40

Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere

A parziale deroga dell'art. 13 lettera f), la Compagnia non indennizzerà più di 2.500,00 euro per ciascun oggetto d'arte e per pezzo da collezione o raccolta con il massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa, qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

Articolo 41

Modifiche e trasformazioni

Nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modifiche, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e ai macchinari per esigenze dell'Assicurato, in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Compagnia, **sempreché tali modifiche e trasformazioni non comportino aggravamento del rischio, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.**

Articolo 42

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente o l'Assicurato abbiano agito senza dolo.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 43

Diminuzione di valori

Si conviene tra le parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati, la riduzione di premio decorrerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la Compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.

Articolo 44

Vincoli Autorità

La Compagnia risponde, nei limiti della somma assicurata alla partita "Fabbricati", dei costi e oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi

Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione dei fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Sono sempre escluse multe, ammende e penali in genere, costi e oneri non riguardanti la ricostruzione del Fabbricato (impianti, manufatti o servizi ausiliari e accessori) nonché i costi e oneri riferibili all'adeguamento a Leggi o Regolamenti la cui attuazione era comunque obbligatoria al momento del Sinistro per l'Assicurato e che lo stesso abbia ommesso di attuare per qualsiasi motivo.

Articolo 45

Onda sonora

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Articolo 46

Implosione

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da implosione.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione.

Articolo 47

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (limite del triplo)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

a) per i fabbricati:

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

b) per i macchinari e gli impianti:

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle condizioni di seguito riportate.

In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- 1) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo quanto previsto dall'art. 15; tale valore verrà nel seguito chiamato D.U. (Danno in Uso);
- 2) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo il valore a nuovo; tale valore verrà nel seguito chiamato D.N. (Danno a Nuovo);
- 3) il supplemento di indennità, nel seguito chiamato S.I., che sarà uguale alla differenza tra il Danno a Nuovo ed il Danno in Uso.

Agli effetti dell'art. 16, il calcolo del Supplemento di Indennità Dovuto, nel seguito chiamato S.D., viene effettuato per ogni partita separatamente come segue.

Siano:

SA = la somma assicurata per la partita;

VN = il valore a nuovo complessivo della partita;

VU = il valore allo stato d'uso complessivo della partita calcolato secondo quanto previsto dall'art. 15;

SD = il supplemento di indennità dovuto pagabile a termini di polizza risultante da:

$$SD = SI \times \frac{(SA - VU)}{(VN - VU)}$$

In nessun caso il valore del Supplemento Dovuto potrà essere maggiore del Supplemento di Indennità; se tale dovesse risultare dal calcolo che precede, si assumerà Supplemento Dovuto = Supplemento di Indennità.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, la Somma Assicurata sarà data dalla somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni medesime per la stessa partita.

Non si effettuerà il calcolo del Supplemento Dovuto, e quindi la liquidazione sarà limitata al Danno in Uso per i fabbricati e i macchinari di reparti esclusi dai piani di produttività aziendale.

In ogni caso la somma dovuta dalla Compagnia a titolo di indennizzo per ciascun bene danneggiato non potrà essere superiore al triplo del suo valore calcolato ai sensi dell'art. 15; la Compagnia rinuncia all'applicazione del disposto del presente comma per i macchinari acquistati nuovi per i quali siano trascorsi meno di cinque anni tra la data del loro acquisto e quella del sinistro.

Il pagamento del Supplemento Dovuto è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano i beni colpiti dal sinistro, o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte dell'assicurazione "Incendio Danni Diretti".

Articolo 48

Macchinari e/o merci presso terzi

Resta convenuto che parte dei macchinari e delle merci assicurate possono trovarsi, ed ivi intendersi garantiti, in deposito e/o in lavorazione presso terzi in Italia in fabbricati costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili, sino alla concorrenza del 10% del valore assicurato alle relative partite con il limite massimo di 250.000,00 euro.

La presente estensione di garanzia non costituisce deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Condizioni particolari valide per l'assicurazione "Incendio Danni Indiretti"

Articolo 49

Articolazione dell'attività in più reparti

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui all'art. 18 lettere a) e b) si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che, se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi

ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume di affari annuo, l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

Articolo 50

Riserve di magazzino

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume di affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata, nei limiti del periodo di indennizzo previsto, prevedendo:

- a) il rimborso dei costi per la ricostituzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del sinistro;
- b) l'eventuale perdita del volume di affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte a magazzino.

Articolo 51

Franchigia sull'assicurazione "Incendio Danni Diretti"

Se dall'assicurazione "Incendio Danni Diretti" fossero esclusi i danni di importo non superiore a un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito i beni assicurati risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dall'assicurazione "Incendio Danni Indiretti", che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini dall'assicurazione "Incendio Danni Diretti", del danno diretto.

Articolo 52

Interruzione da parte delle autorità civili

A parziale deroga dell'art. 19, l'assicurazione comprende altresì la perdita effettiva che derivi direttamente all'Assicurato da un'interruzione dell'attività dichiarata, **per un periodo di tempo non superiore a 15 giorni consecutivi**, quando, come conseguenza diretta di danneggiamento o distruzione delle cose assicurate o di beni adiacenti all'azienda dell'Assicurato causati da un evento compreso tra i rischi coperti dall'assicurazione "Incendio Danni Diretti", l'accesso all'azienda dell'Assicurato sia precluso per ordine della Pubblica Autorità e ciò **sempreché le garanzie prestate con l'assicurazione "Incendio Danni Diretti" siano operanti al momento del sinistro**.

Articolo 53

Lee-Way Clause

(Aumento e riduzione delle somme assicurate e conguaglio premio)

La somma assicurata per l'assicurazione "Incendio Danni Indiretti" viene indicata in via preventiva e sarà soggetta a conguaglio al termine di ogni **Periodo di Assicurazione** per gli importi che risulteranno in aumento o in diminuzione e cioè in caso che il profitto lordo realizzato durante **il Periodo di Assicurazione** sia:

- a) *minore dell'importo assicurato:*

la Compagnia rimborserà al Contraente o all'Assicurato, sulla differenza in meno, la parte di premio imponible

proporzionale, ma comunque non superiore al 20% del premio per il periodo di assicurazione di cui trattasi;

- b) *maggiore dell'importo assicurato:*

il Contraente o l'Assicurato pagherà alla Compagnia - sull'eccedenza - un premio addizionale ma comunque non superiore al 20% del premio pagato per il periodo di assicurazione di cui trattasi.

Pertanto la Compagnia si impegna a ritenere garantita, in eccedenza agli importi assicurati, un'ulteriore somma pari al 20% di quella prevista sulla scheda di polizza, per cui il disposto dell'art. 21 troverà applicazione soltanto se il valore effettivo eccede, al momento del sinistro, la somma così maggiorata. L'Assicurato si impegna a dichiarare, entro i 90 giorni immediatamente successivi alla fine di **ogni Periodo di Assicurazione**, l'esatto importo riflettente la somma assicurata riferita al periodo trascorso.

In caso contrario, si procederà al conguaglio del premio applicando il tasso indicato sulla scheda di polizza all'ulteriore somma corrispondente al 20% di quella prevista sulla scheda di polizza.

Il pagamento del conguaglio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto, rimanendo altrimenti sospesa la validità di questa garanzia aggiuntiva che riprenderà vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Fermo, in ogni caso, il diritto della Compagnia al premio.

Condizioni particolari comuni valide per l'assicurazione "Incendio Danni Diretti" e "Incendio Danni Indiretti"

Articolo 54

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro;
- b) l'Assicurato dimostri che non ricorrano le condizioni previste dagli artt. 12 lettera c), 16, 19 punto 1) lettera c), 21 e 32.

L'obbligazione della Compagnia verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, **sempreché** siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000,00 di euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso in cui sia operante la garanzia aggiuntiva XVII, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale garanzia aggiuntiva non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Articolo 55

Onorari periti, esperti contabili e società di revisione

La Compagnia rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione è altresì estesa all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato in caso di sinistro per il lavoro svolto dagli esperti contabili e Società di revisione, fermo l'onorario stabilito dai relativi Collegi, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Compagnia a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, e di certificare che tali dettagli siano in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.

La presente condizione particolare è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di 15.000,00 euro.

Articolo 56

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Articolo 57

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Garanzie aggiuntive

(valide per le assicurazioni "Incendio Danni Diretti" e "Incendio Danni Indiretti" - operanti solo se richiamate o se viene riportata l'eventuale somma assicurata)

Sezione I

(Garanzie aggiuntive operanti solo se viene riportata la relativa somma assicurata sulla scheda di polizza)

I

Fenomeno elettrico

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fe-

nomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Compagnia non risponde dei danni:

- alle apparecchiature elettroniche;
- causati da usura o carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva, resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 500,00 euro;
- la Compagnia risponderà del danno indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza della relativa somma assicurata indicata sulla scheda di polizza, senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

II

Ricorso terzi

La Compagnia, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 Giugno 1974 n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui,

fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

III

Rischio locativo

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 16 qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

IV

Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata a integrazione di quanto previsto dall'art. 11 lettera g).

Sono inoltre comprese, nel limite del 25% di tale somma e con il massimo di 25.000,00 euro, le spese e i costi di rimozione, di trasporto, e di stoccaggio dei residui del sinistro, qualora gli stessi necessitino di decontaminazione, disinquinamento o risanamento.

V

Assicurazione delle merci fluttuanti a denunce mensili posticipate

La Compagnia si impegna ad assicurare, mediante applicazioni mensili, altre somme fino a un massimo indicato nelle relative partite, al tasso annuo rispettivamente convenuto, previo versamento anticipato, per ciascun **Periodo di Assicurazione** e per ciascuna partita, dell'acconto premio risultante in polizza.

Detto acconto, maggiorato delle imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il premio, come calcolato al successivo punto 5), risultasse inferiore.

Il valore da assumere come applicazione iniziale alla data di decorrenza della presente garanzia aggiuntiva è quello indicato sulla scheda di polizza.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

1) ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo.

Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Compagnia, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente.

In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;

2) le denunce dovranno essere trasmesse mediante lettera raccomandata o telefax indirizzati alla Compagnia;

3) **il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia.**

La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo a ciascuna partita;

4) in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 3) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;

5) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata aggiungendo, partita per partita, i valori delle esistenze denunciate per ciascun mese o frazione e applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo convenuto;

6) la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 5) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di liquidazione dovuto dal Contraente o dall'Assicurato;

7) **in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, varrà il disposto dell'art. 2 limitatamente alla presente garanzia aggiuntiva;**

8) **il Contraente o l'Assicurato si impegna a non stipulare presso altre Compagnie, assicurazioni in aumento alle partite di cui sopra salvo aver prima saturato il valore totale di impegno.**

Qualora, inadempiendo a tale obbligo, esso ne richieda la copertura ad altre Compagnie, ovvero intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, in caso di sinistro l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

VI

Maggiori Spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'Assicurato, la Compagnia rimborsa le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano state sostenute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti.

Ai fini della presente garanzia aggiuntiva detto periodo avrà durata massima di 12 mesi dal verificarsi del sinistro.

Le spese rimborsabili potranno essere a titolo d'esempio: l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;

il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;

le lavorazioni presso terzi, la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;

gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti della presente

garanzia aggiuntiva resta convenuto che:

- la Compagnia non rimborserà, per singolo sinistro e **Periodo di Assicurazione**, somma superiore all'importo indicato sulla scheda di polizza;
- non è operante il disposto dell'art. 16.

Qualora la copertura assicurativa venga estesa anche all'assicurazione "Incendio Danni Indiretti", la presente garanzia aggiuntiva deve intendersi non operante.

Sezione II

(Garanzie aggiuntive operanti sulle partite, solo se richiamate sulla scheda di polizza)

VII

Fumo

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

VIII

Acqua condotta e spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta

- a) La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Compagnia non risponde dei danni causati da umidità, stillo, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

- b) La Compagnia rimborsa altresì, in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti dei fabbricati assicurati nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto previsti sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

IX

Urto veicoli stradali

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio dell'Assicurato e/o del Contraente; **sono esclusi i danni alle cose mobili all'aperto, nonché alle piante, alle aiuole e alle insegne.**

X

Eventi sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- 1) da incendio, esplosione scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; nonché
- 2) di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi;

verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio organizzato.

Esclusioni

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia aggiuntiva, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima, si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto previsti sulla scheda di polizza.**

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro, e per anno assicurativo, somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

XI

Eventi Atmosferici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.

La Compagnia non risponde dei danni:

- 1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - 2) causati da:
 - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d) gelo, sovraccarico di neve;
 - e) cedimento o franamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 3) subiti da:
 - a) alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
 - b) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - c) enti all'aperto, a eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - d) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - e) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - f) lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto previsti sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro, e per anno assicurativo, somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

XII

Sovraccarico di neve

Fermo quanto disposto nella garanzia aggiuntiva XI e a integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Compagnia non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia aggiuntiva;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve* e al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia aggiuntiva) e al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;

- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto previsti sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro, e per anno assicurativo, somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

* - D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982):

aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;

- eventuali disposizioni locali.

XIII

Allagamenti

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 12 lettera d), indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia aggiuntiva;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto previsti sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

XIV

Inondazioni, alluvioni

La Compagnia, a parziale deroga dell'art. 12 lettera d), indennizza i danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- d) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento;
- g) a enti mobili all'aperto.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto previsti sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro, e per anno assicurativo, somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

XV

Terremoto

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ai soli effetti della presente garanzia aggiuntiva, l'art.12, si intende annullato e integralmente sostituito come segue:

Esclusioni

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da allagamento, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente garanzia aggiuntiva, le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione, per singolo sinistro, della franchigia e/o scoperto

previsti sulla scheda di polizza.

In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro, e per anno assicurativo, somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza.

Sezione III

(Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate)

XVI

Assicurazione merci al prezzo di vendita (Selling price)

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.

Lo stesso criterio verrà utilizzato nella valutazione della preesistenza agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 16.

L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Quanto sopra disposto si intende non operante nel caso in cui la copertura assicurativa venga estesa anche all'assicurazione "Incendio Danni Indiretti".

XVII

Assicurazione con dichiarazione di valore (a nuovo)

1) L'Assicurato dichiara che le somme indicate sulla scheda di polizza per le partite "Fabbricati" e "Macchinari", comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari e impianti (anche all'aperto) siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata dalla Società di stima indicata sulla scheda di polizza, valutando:

a) *per i fabbricati:*

il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati, escluso soltanto il valore dell'area;

b) *per i macchinari e gli impianti:*

il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2) Limitatamente alle partite sopraindicate, e in quanto siano osservate le condizioni che seguono, non si farà luogo, qualunque sia il valore delle cose assicurate che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 16.

Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente garanzia aggiuntiva per quanto riguarda il predetto art. 16.

- 3) L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Compagnia, al termine di ciascun periodo di assicurazione e, quindi, alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi.
Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
- 4) Relativamente alle variazioni comportanti la modifica delle somme assicurate alle partite indicate nella scheda di polizza, come da punto 1), che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
- risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute a eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite;
- purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 20% delle somme indicate sulla scheda di polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.**
Qualora invece, per una o più partite prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate alle lettere a) e b) del presente punto 4) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 20%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 16) in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale.
Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 30), quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata sulla scheda di polizza maggiorata del 20%.
- Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nelle somme indicate sulla scheda di polizza soggette alla presente garanzia aggiuntiva;
 - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite indicate sulla scheda di polizza, come da punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le parti non appena inclusi nelle stime.
- 5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 20% rispetto agli ultimi valori indicati sulla scheda di polizza, o comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le parti anche per quanto riguarda i tassi da applicare.
- 6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4) lettere a) e b), **circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.**
- 7) La presente garanzia aggiuntiva ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti alla scadenza di ogni Periodo di Assicurazione mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla garanzia aggiuntiva stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
- 8) **La presente garanzia aggiuntiva rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Compagnia, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base alle somme indicate sulla scheda di polizza maggiorate, partita per partita, del 20%.**
- 9) **I premi dovuti a termini della presente garanzia aggiuntiva dovranno essere pagati entro 30 giorni da quello in cui la Compagnia ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. 2.**
- 10) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale (art. 16), la presente garanzia aggiuntiva non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Allegato

Cosa fare subito dopo un sinistro

Per offrire alla Vostra Azienda un servizio tempestivo in caso di sinistro nella pagina a lato Vi forniamo una scheda (vedi artt. 14 e 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione) da compilare in tutte le sue parti e da inviare all'Intermediario assicurativo.

Intermediario assicurativo Spett.le Sig.
Fax:

DA: Tel.
(Assicurato e/o Contraente)
Sig. Fax
(Persona da contattare)

Denuncia Sinistro: Accaduto il Polizza n°
Luogo

Con la presente denunciemo il Sinistro come sopra, occorso per la seguente causale:

Incendio	Eplosione/Scoppio	Fenomeno elettrico	Evento Atmosferico
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allagamento	Alluvione, Inondazione	Terremoto	Altro (specificare)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E che ha colpito i seguenti beni	Per gli importi presumibili in euro.		
	< 25.000,00	fra 25.000,00 e 50.000,00	oltre 50.000,00
Fabbricati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Macchinari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Merci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La presente segnalazione ha carattere puramente indicativo e non impegna le Parti.

In allegato Vi trasmettiamo: - Copia Denuncia alle Autorità
- Nome di Terzi coinvolti

Breve descrizione Cause/Modalità/Effetti del sinistro:

(prosegue in allegato)

Manteniamo inalterato luogo ed effetti del sinistro (salvo per le opere strettamente necessarie per la limitazione del danno) a Vostra disposizione, conformemente agli artt. 14 e 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Cordiali saluti.

Firma



Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: C. Candia

Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

